

NORME TARIFFARIE AUTO RISCHI DIVERSI IN GENERALE - Premessa	pag.	2
NORME TARIFFARIE IN GENERALE - Rischi Diversi Veicoli a motore e Natanti	pag.	3
1. Durata dei contratti, premio frazionamento	pag.	3
2. Sospensione in corso di contratto	pag.	3
3. Rischi non assumibili	pag.	3
4. Rischi riservati alla Direzione	pag.	3
5. Cessazione di rischio	pag.	4
6. Alienazione del veicolo	pag.	4
7. Autoveicoli in Leasing	pag.	4
8. Determinazione del premio	pag.	4
9. Limiti assuntivi e coassicurazione	pag.	4
10. Dati relativi al veicolo o natante da assicurare - Codice identificativo veicolo - Codice Infocar di Quattroruote	pag.	4
11. Estensione territoriale	pag.	4
12. Forma di assicurazione - Valore commerciale o Valore a nuovo	pag.	4
13. Somma assicurata	pag.	5
14. Rimborso IVA	pag.	6
15. Proprietario (intestatario al P.R.A.) o locatario del veicolo o natante	pag.	6
INCENDIO e FURTO	pag.	7
16. Combinazioni assicurabili - Limiti assuntivi	pag.	7
17. Tassi e forma di assicurazione - Auto a rischio	pag.	7
18. Tassi Incendio e Furto - Settore I - Autovetture - Autoveicoli per trasporto promiscuo	pag.	8
19. Riduzione scoperto o abrogazione dello scoperto e minimo - Condizione Particolare 7)	pag.	9
20. Prevenzioni Furto (solo per autovetture)	pag.	10
21. Condizione Particolare 8) Assicurazione valore a nuovo con premio decrescente (solo per autovetture adibite ad uso privato o promiscuo)	pag.	10
22. Tassi Incendio e Furto altri veicoli	pag.	11
23. Tassi Incendio e Furto Natanti	pag.	13
24. Condizioni Particolari Rischi Diversi Natanti	pag.	13
GUASTI ACCIDENTALI - Collisione e Kasco	pag.	14
25. Rischi assicurabili e forme di garanzia (Collisione e Kasco) - Scoperto	pag.	14
26. Condizioni di accesso - Età veicolo - Precedenti assicurativi	pag.	14
27. Premio Guasti Accidentali	pag.	15
ASSICURAZIONI SPECIALI	pag.	16
28. Garanzie, premi e combinazioni assicurabili	pag.	16
PRESTAZIONI DI ASSISTENZA (AXA Assistance)	pag.	17
29. Prestazioni e premi	pag.	17
TUTELA GIUDIZIARIA	pag.	18
30. Prestazioni e premi	pag.	18
INFORTUNI CONDUCENTE	pag.	19
31. Prestazioni	pag.	19
32. Somme assicurabili e limiti assuntivi	pag.	19
33. Premi	pag.	19
SOSPENSIONE PATENTE	pag.	20
34. Prestazioni	pag.	20
35. Rischi assicurabili e limiti assuntivi	pag.	20
36. Somme assicurabili e premi	pag.	20
Appendice - Elenco Sigle Province e Targhe Speciali	pag.	21

Premessa

Premessa

I tassi e premi riportati nelle presenti Norme Tariffarie per le assicurazioni Rischi Diversi Veicoli a motore e Natanti sono imponibili (al netto delle imposte vigenti), pertanto ai premi imponibili dovrà essere aggiunta l'imposta attualmente in vigore.

Attualmente l'imposta su Auto Rischi Diversi è pari al 13,50% comprensivo del contributo antiracket e antiusura.

NORME TARIFFARIE IN GENERALE

Rischi Diversi Veicoli a motore e Natanti

1. Durata dei contratti, premio, frazionamento

Valgono le stesse disposizioni previste dalla normativa R.C. in quanto trattasi di un unico contratto (tali disposizioni restano in vigore anche nel caso di contratto con sole garanzie A.R.D.).

Non sono di norma ammesse coperture di rischi con durata inferiore ad un anno. Casi particolari dovranno essere sottoposti preventivamente alla Direzione (R.D.).

2. Sospensione in corso di contratto

La sospensione del contratto è ammessa nei casi previsti dalla normativa R.C.

Non è ammesso sospendere singole garanzie.

Si ricorda che la sospensione non è possibile per ciclomotori, motocicli, motocarrozze, quadricicli, motoslitte, natanti nonché per i contratti amministrati a libro matricola.

In caso di furto del veicolo non è prevista la sospensione in quanto il contratto si risolve ai sensi dell'Art. 12 - "Risoluzione del contratto per il furto del veicolo".

3. Rischi non assumibili

Non sono assumibili i seguenti rischi:

- targhe prove;
- targhe provvisorie;
- veicoli usati per prova, collaudo e dimostrazione;
- veicoli immatricolati all'estero;
- veicoli non immatricolati;
- garanzie Incendio e Furto relativamente a veicoli con più di 10 anni dalla data di prima immatricolazione oppure autovetture di valore inferiore a **€ 1.600,00** ;
- garanzie Guasti Accidentali relativamente a veicoli con più di 5 anni dalla data di prima immatricolazione.

In generale non è consentito prestare la copertura Rischi Diversi in assenza di identificazione certa del veicolo o natante da assicurare.

4. Rischi riservati alla Direzione

L'assumibilità dei seguenti rischi e l'eventuale tassazione è riservata alla Direzione:

- autovetture (o altri veicoli) da noleggio;
- veicoli o natanti di interesse storico o collezionistico (si consiglia ove possibile di utilizzare il prodotto specifico AUTO STORICHE);
- assicurazione di più veicoli con polizza unica amministrata a libro matricola.

5. Cessazione di rischio

In tutti i casi di cessazione di rischio (distruzione, demolizione, esportazione definitiva, furto senza ritrovamento) in corso di contratto, il premio relativo alle garanzie Rischi Diversi non può essere rimborsato, salvo il caso di conguaglio per sostituzione di contratto con trasferimento della copertura su altro veicolo di proprietà dell'Assicurato.

Norme Tariffarie Auto Rischi Diversi in generale

6. Alienazione del veicolo

Valgono le stesse disposizioni previste per la R.C.

7. Autoveicoli in leasing

La copertura può normalmente essere prestata quando il Contraente (locatario) risulti essere già Cliente della Società, in tal caso dovranno essere applicate le condizioni usuali considerando la provincia di residenza del locatario stesso.

Il rischio **è riservato alla Direzione** qualora il Contraente non sia già cliente della Società.

8. Determinazione del premio

I tassi o premi indicati sono al netto delle imposte e sono riferiti ad un intero periodo annuo di assicurazione. Per il frazionamento valgono le norme previste per la R.C. (norma 2).

9. Limiti assuntivi e coassicurazione

Le garanzie Rischi Diversi Auto possono essere prestate nei limiti assuntivi indicati in tariffa per tipologia di veicolo o natante, oltre tali limiti occorre il **benestare della Direzione**.

L'assunzione di quote da altre compagnie è sempre soggetta al **benestare della Direzione**, parimenti, deve essere concordata con la Direzione, anche l'eventuale cessione di quote ad altre compagnie.

10. Dati relativi al veicolo o natante da assicurare - Codice identificativo veicolo - Codice Infocar di Quattroruote (solo autovetture)

Devono essere obbligatoriamente riportati i dati identificativi del veicolo o natante assicurato (Marca, Modello/versione, nonché tutti i dati tecnici previsti per l'assicurazione base R.C. obbligatoria). Per le autovetture sia per il prodotto **Protezione al Volante** che per **Auto Protezione** sul sistema Auto On Line è presente il data base Quattroruote, in tal caso i dati tecnici del **veicolo da assicurare vengono automaticamente caricati dal data base** stesso (codice identificativo veicolo - cod. INFOCAR di Quattroruote: si tratta di un codice identificativo dell'autovettura previsto dalla rivista Quattroruote per ogni modello commercializzato in Italia a partire dal 1986).

Pertanto all'atto dell'emissione di un affare nuovo o di una sostituzione per cambio veicolo si raccomanda, ove possibile, di effettuare la scelta direttamente dall'elenco proposto e di non digitare manualmente il modello (salvo i casi particolari di modelli non in elenco).

Il codice Infocar consente di identificare con sicurezza marca, modello, versione compresi gli optional standard di serie e di seguire nel tempo, senza possibilità di errori, l'evoluzione del valore dell'usato previsto da Quattroruote.

Nel caso in cui si tratti di vettura che non compare negli elenchi della rivista, si può ottenere la valutazione telefonando all'apposito numero di Quattroruote 899.66.4444 o 899.88.4444 oppure utilizzando il servizio "quotauto" del sito www.quattroruote.it

Deve essere necessariamente indicata la data di 1° immatricolazione (mese ed anno), anche se avvenuta all'estero.

Per i veicoli o natanti non soggetti ad immatricolazione può essere indicata indifferentemente la data di produzione o del primo acquisto.

Per i modelli non in elenco dalla carta di circolazione si rilevano oltre ai dati relativi all'intestatario al P.R.A. anche alcuni dati tecnici del veicolo (cilindrata, potenza, alimentazione, uso, data 1° immatricolazione e conseguente età veicolo).

I dati tecnici del veicolo non desumibili dalla carta di circolazione si rilevano dai dati forniti dalle case costruttrici e/o da riviste specializzate, ciò soprattutto con riferimento al parametro massa in Kg.

Il dato relativo alla cilindrata, anche se desunto provvisoriamente dalle pubblicazioni specializzate, deve trovare conferma sulla carta di circolazione.

11. Estensione territoriale

L'assicurazione vale per il territorio della Repubblica Italiana, della Città del Vaticano, della Repubblica di San Marino e degli Stati dell'Unione Europea (compresi anche i seguenti Stati: Bulgaria, Romania, Estonia, Lettonia, Lituania, Malta, Polonia, Repubblica Ceca, Repubblica di Cipro, Slovacchia, Slovenia e Ungheria) nonché, per il territorio della Croazia, dell'Islanda, del Liechtenstein, della Norvegia, del Principato di Monaco e della Svizzera.

L'assicurazione vale altresì per il territorio degli altri Stati facenti parte del sistema della Carta Verde, le cui sigle internazionali, indicate in Carta Verde, non siano barrate.

Si consideri che qualora la polizza prevede solo la garanzia Auto Rischi Diversi non viene ovviamente stampata la Carta Verde e pertanto la garanzia Incendio e/o Furto è valida nei soli paesi della Unione Europea più quelli previsti dal primo comma dell'articolo "Estensione Territoriale" (es. Croazia, Islanda, Liechtenstein, Norvegia, Principato di Monaco e Svizzera), la garanzia non è pertanto operante nei Paesi previsti dalla Carta Verde (es. Tunisia, Serbia, Bosnia, ecc.) non previsti dal primo comma dell'articolo "Estensione Territoriale".

12. Forma di assicurazione - Valore commerciale o Valore a nuovo

Sono possibili due forme di assicurazione: quella a valore commerciale e quella con il valore a nuovo (per il momento quest'ultima è prevista unicamente per le autovetture).

Con la formula valore a nuovo l'assicurazione auto rischi diversi viene prestata in caso di sinistro parziale senza degrado d'uso, quindi con il valore a nuovo dei pezzi di ricambio (salvo che per batterie, pneumatici ed impianti di scarico); mentre in caso di perdita totale l'ammontare del danno è pari al valore a nuovo se il sinistro si verifica entro 6 mesi dalla data di prima immatricolazione, altrimenti l'ammontare del danno è pari al valore di mercato del veicolo al momento del sinistro (per maggiore dettagli si veda quanto disposto dall'Art. 33 - "Determinazione dell'ammontare del danno").

13. Somma assicurata

Il veicolo si intende assicurato al completo della dotazione standard di serie prevista dalla casa costruttrice nonché, se assicurati, degli eventuali gli optional e/o audiovisivi stabilmente installati sul veicolo (non sono quindi assicurabili le autoradio completamente estraibili ed altri impianti mobili).

La somma assicurata deve corrispondere:

- qualora l'assicurazione sia stipulata nella formula "Valore a nuovo", al valore del veicolo come risultante dal prezzo di listino della casa costruttrice al momento della stipulazione del contratto, sia per i veicoli di nuova immatricolazione che per quelli usati; ovvero
- al valore di mercato qualora l'assicurazione sia stipulata nella formula a valore commerciale.

Per le autovetture il valore al momento del sinistro viene determinato in base alle quotazioni indicate nella rivista Quattroruote.

Per tutti gli altri veicoli il valore al momento del sinistro viene determinato in base alle quotazioni medie di mercato riportate nelle pubblicazioni specializzate.

Qualora non siano disponibili le quotazioni per il veicolo assicurato, si farà riferimento al valore di mercato di veicoli simili per caratteristiche e prestazioni, escluso in ogni caso il maggior valore attribuibile per interesse storico o collezionistico.

Al valore così determinato deve essere aggiunto il valore degli eventuali optional e/o audiovisivi, se assicurati determinato con le stesse modalità.

La somma assicurata deve essere sempre arrotondata alle decine di euro.

Qualora la somma assicurata dichiarata in polizza sia inferiore a quanto previsto dall'articolo "Somma assicurata", l'ammontare del danno sarà ridotto nella stessa proporzione.

Relativamente agli optional ed agli audiovisivi, si ricorda che in caso di sinistro ai fini della liquidazione del danno l'Assicurato dovrà fornire prove documentali della loro esistenza e delle relative caratteristiche (ordine d'acquisto, fatture, ricevute fiscali, scontrino, ecc.); ove l'Assicurato non sia in grado di produrre tale documentazione la valutazione non potrà superare € 250,00 per sinistro.

In caso di autovettura nuova qualora l'Assicurato intenda assicurare eventuali optional installati ma non previsti nella dotazione standard di serie (sempre che previsti dalla casa costruttrice per quel modello) occorre comprenderne il loro valore incrementando in proporzione la somma assicurata.

Si consideri che, negli anni seguenti, in occasione del quietanzamento di polizze con garanzie Incendio e/o Furto stipulate nella forma "Valore commerciale", viene automaticamente adeguato il valore assicurato. L'adeguamento automatico prevedere la quotazione (optional esclusi) relativa al mese in cui verrà effettuata l'elaborazione sul sistema informatico centrale (per maggiori dettagli si veda quanto disciplinato dal punto successivo).

Norme Tariffarie Auto Rischi Diversi in generale

Non sono assicurabili, salvo esplicito **benestare delle Direzione**, optional:

- non previsti per quel modello dalla casa costruttrice;
- commercializzati da altre aziende specializzate e montati successivamente all'acquisto della vettura (in casi particolari potranno essere assicurati entro il limite del 10% del valore del veicolo con il massimo di € 1.100,00).

Per assicurare gli audiovisivi occorre indicare "SI" nell'apposita casella Audio-Video. In polizza deve essere richiamata la Condizione Particolare 6).

Gli audiovisivi sono indennizzabili fino a concorrenza del 5% del valore del veicolo (o del natante) al momento del sinistro con il massimo di € 1.100,00 per sinistro.

Per componenti audio-video (navigatori satellitari, televisori ed impianti video) l'assicurazione degli audiovisivi è prestata con il massimo di € 2.000,00 per sinistro.

Adeguamento automatico valore assicurato in gestione AOL - Solo per i Settori I-II

L'**adeguamento automatico valore assicurato** funziona unicamente per i veicoli del Settore I e II che sono stati selezionati dall'elenco proposto alla voce "Modello", per i quali viene evidenziato automaticamente il codice identificativo dal data base Quattroruote.

In tal caso in occasione del quietanzamento viene automaticamente adeguato il valore assicurato delle polizze con garanzie Incendio e/o Furto stipulate nella forma "Valore commerciale".

Il nuovo valore assicurato a rinnovo corrisponderà alla quotazione (optionals esclusi) relativa al mese in cui verrà effettuata l'elaborazione sul sistema informatico centrale.

Pertanto all'atto dell'emissione di un affare nuovo o di una sostituzione per cambio veicolo si raccomanda, ove possibile, di effettuare la scelta direttamente dall'elenco proposto e di non digitare manualmente il modello. In caso contrario a rinnovo verrà riproposto il valore assicurato dell'anno precedente, con l'eventualità di dover sostituire manualmente la polizza a scadenza.

14. Rimborso IVA

La somma assicurata si intende comprensiva di IVA salvo contraria pattuizione risultante in polizza (casella IVA compresa SI-NO). Nella determinazione del danno si terrà conto dell'IVA sempre che l'importo dell'imposta sia compreso nella somma assicurata e che l'Assicurato la tenga a suo carico.

15. Proprietario (intestatario al P.R.A.) o locatario del veicolo o del natante

Per proprietario si intende, di norma, l'intestatario al P.R.A., tranne il caso di ciclomotori od altri veicoli per i quali non è prevista l'iscrizione al P.R.A.

Nel caso in cui il contratto sia stipulato dal locatario di un veicolo in Leasing deve essere indicato il nominativo del locatario.

Per evidenziare l'esistenza di vincoli a favore di terzi (società di leasing, società finanziarie, ecc.) andrà richiamata la Condizione Speciale V) "Polizza con Vincolo" ed indicata la denominazione dell'ente vincolatario nell'apposito spazio previsto dalla sezione "Altri dati di polizza".

Tale dato è essenziale per conoscere, in caso di sinistro, il titolare del diritto all'indennizzo.

Nel caso in cui il contratto sia stipulato dalla società di Leasing, proprietaria del veicolo, il rischio dovrà essere preventivamente sottoposto **all'approvazione della Direzione**.

Per i natanti valgono le stesse disposizioni previste per i veicoli, oviamente, invece che al P.R.A., si fa riferimento all'intestatario al R.I.D. (Registro Imbarcazioni da Diporto) od altro registro pubblico nautico equivalente.

In analogia ai ciclomotori, nel caso di natanti o motori marini per i quali non è prevista l'immatricolazione, andranno indicati i dati del proprietario.

INCENDIO e FURTO

16. Combinazioni assicurabili - Limiti assuntivi

La garanzia Incendio può essere prestata anche senza la garanzia Furto. La garanzia incendio di norma viene prestata in abbinamento alla copertura base R.C.A., tuttavia se richiesta può essere prestata anche singolarmente.

La garanzia Furto di norma viene prestata unitamente alla copertura Incendio. La garanzia Furto viene solitamente prestata in abbinamento alla copertura base R.C.A., tuttavia se richiesta può essere prestata anche singolarmente.

Ove possibile, si consiglia di prevedere in abbinamento il gruppo di assicurazioni speciali a completamento delle suddette garanzie Incendio e Furto (si veda la norma Garanzie - Combinazioni assicurabili riportata sul Mod. 1995 - NORME TARIFFARIE PER LE ASSICURAZIONI DI RESPONSABILITÀ CIVILE VEICOLI A MOTORE E NATANTI).

Tipo veicolo	Limite assuntivo
Motoveicoli, Quadricicli leggeri, Tricicli, Ciclomotori, Motoslitte (veicoli settore V)	€ 15.000, ⁰⁰
Autovetture, Autoveicoli per trasporto promiscuo, Autotassametri (veicoli Settore I e II)	€ 80.000, ⁰⁰
Altri veicoli (Settori III e IV nonché Settori VI e VII, es. Autobus, Autocarri, Autocaravan, ecc.)	€ 100.000, ⁰⁰

Per assicurare veicoli con somme superiori ai limiti assuntivi occorre il **benestare della Direzione**.

17. Tassi e forma di assicurazione - Auto a rischio

I tassi previsti sono uguali sia per l'assicurazione a "Valore commerciale" che per quella con il "Valore a nuovo".

Per le autovetture i tassi e gli scoperti furto sono differenziati per provincia di tariffazione e per tipologia di auto (auto a rischio e auto normali).

La provincia di tariffazione è rilevabile con le medesime modalità previste dalle norme tariffarie per la garanzia R.C. La tassazione dei veicoli targati CRI, SMOM, CC, CD, EE, AFI, FTASE, UN, UNP, UNT è indipendente dalla provincia di residenza o della sede legale del proprietario o locatario, ed **è soggetta al benestare della Direzione**.

L'elenco delle auto a rischio è riportato nella seguente tabella e verrà periodicamente aggiornato tramite circolari o con modalità analoghe.

Auto a rischio

Marca	Modello	Marca	Modello
ALFA ROMEO	166 - GTV - Spider	MASERATI	tutti i modelli
ASTON MARTIN	tutti i modelli	MERCEDES	tutti i modelli
AUDI	TT	PORSCHE	tutti i modelli
BMW	tutti i modelli	PEUGEOT	206 cabrio
FERRARI	tutti i modelli	RENAULT	Megane cabrio
FIAT	Punto Abarth e Stilo Abarth	SAAB	9-3 Cabrio
LOTUS	tutti i modelli	TOYOTA	MR2
JAGUAR	tutti i modelli	VOLKSWAGEN	Golf - Lupo GT - Bora 2.8
MAZDA	MX5	VOLVO	Tutti i modelli della serie T
Sono considerate inoltre auto a rischio le autovetture di valore superiore a € 40.000, ⁰⁰ di qualsiasi marca.			

Non sono, invece, considerate a rischio le autovetture comprese nel precedente elenco con più di 3 anni dalla data di 1° immatricolazione purché non abbiano un valore superiore a € 40.000,⁰⁰.

18. Tassi Incendio e Furto - Settore I - Autovetture - Autoveicoli per trasporto promiscuo

Per le autovetture ad uso privato e gli autoveicoli per trasporto promiscuo di persone e cose fino a 35 q.li e con massimo 9 posti compreso il conducente sono previsti i seguenti tassi:

- **Garanzia Incendio:** tasso **3‰** per qualsiasi zona territoriale.
- **Garanzia Furto:** si applicano i tassi ‰ previsti dalla successiva tabella, differenziati per zone territoriali e per tipologia di auto (a rischio o normali).

Gli scoperti della garanzia furto sono differenziati per zone territoriali e per tipologia di auto (a rischio o normali) fermo restando che la garanzia, di norma, è prestata con il minimo, per ogni sinistro, di:

- € 150,⁰⁰ per le autovetture e autoveicoli per trasporto promiscuo fino a 16 CV fiscali (con cilindrata fino a 1505,8 cc);
- € 300,⁰⁰ per le autovetture e autoveicoli per trasporto promiscuo oltre 16 CV fiscali (con cilindrata oltre 1505,8 cc).

Per le **auto normali**, **unicamente per le Zone 6, 7, 8 e 9** non sono previsti né scoperto né minimo.

In polizza deve essere richiamata la Condizione Particolare 7) "Abrogazione dello scoperto e relativo minimo".

Tabella tassi Furto per Settore I - Autovetture - Autoveicoli per trasporto promiscuo

Zone	Province (vedi sigle in ultima pagina)	Auto a rischio		Auto normali	
		tasso ‰	scoperto	tasso ‰	scoperto
1	BA - BR - FG - LE - NA - TA Targhe speciali (CRI - SMOM - CC - CD - EE - AFI - FTASE - UN - UNP - UNT)	58	20 %	38	15 %
2	Roma (RM) - SA - SCV	48	20 %	30	15 %
3	AV - CE	40	20 %	27	15 %
4	BN - CA - CS - CT - CZ - KR - MI - PA - RC - SR - TO - VV	32	15 %	23	10 %
5	LO - LT - ME - MT	26	15 %	18	10 %
6	AG - BG - BO - BS - CB - CL - CO - EN - FR - GE - LC - PE - PZ - RI - VA	23	10 %	15	-
7	AT - CH - CN - GR - IS - RG - SO - TE - VB - VT	20	10 %	13	-
8	AN - AP - AQ - BI - FI - FC (FO) - IM - LI - MO - NO - NU - OR - PC - PG - PI - PR - PT - PV - RA - RN - RSM - SI - SP - SS - SV - TP - TR - VE	18	10 %	12	-
9	AL - AO - AR - BL - BZ - CR - FE - GO - LU - MS - MC - MN - PD - PN - PO - PU (PS) - RE - RO - TN - TS - TV - UD - VC - VI - VR	16	10 %	10	-

GARANZIA INCENDIO E/O FURTO SOLO DANNO PARZIALE

- **Garanzia Incendio e/o Furto solo per danno parziale:** si applicano i tassi previsti dalla garanzie incendio e furto complete ridotti del 50%.

Su Auto On Line occorre nella schermata "Clausole" scegliere l'opzione "Danno parziale Fur/Inc". La garanzia limitata al solo danno parziale è prestabile nei confronti di autoveicolo nuovo garantito per il danno totale con polizza di altra società offerta dalla casa costruttrice.

Restano operanti gli scoperti e i relativi minimi previsti per ogni sinistro dalla garanzia furto completa.

In tal caso in polizza è prevista la seguente Clausola:

11) Esclusione danno totale (garanzie Incendio e/o Furto operanti solo per danno parziale)

Il Contraente dichiara che il veicolo assicurato è garantito per il danno totale con polizza di altra impresa assicuratrice offerta dalla casa costruttrice o dalla concessionaria del veicolo stesso.

Viene pertanto convenuto tra le Parti che le garanzie Incendio e/o Furto (in base alla operatività della garanzia prestata in polizza) sono limitate al danno parziale secondo le modalità previste dall'Art. 33 - "Determinazione dell'ammontare del danno", unicamente nella forma "Valore commerciale".

Si considera parziale il danno il cui ammontare non supera l'80% del valore del veicolo al momento del sinistro.

19. Riduzione scoperto o abrogazione dello scoperto e minimo - Condizione Particolare 7)

Per le **auto a rischio per le Zone 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9**, con un **aumento del 20%** è possibile abrogare lo scoperto e il minimo previsti in polizza.

In polizza deve essere richiamata la Condizione Particolare 7) "Abrogazione dello scoperto e relativo minimo".

Per le **auto normali per le Zone 4 - 5**, con un **aumento del 10%** è possibile abrogare lo scoperto e il minimo previsti in polizza.

In polizza deve essere richiamata la Condizione Particolare 7) "Abrogazione dello scoperto e relativo minimo".

Relativamente alle zone territoriali 1 - 2 - 3 è possibile ridurre lo scoperto (fermo il minimo previsto in polizza) **con un meccanismo di aumento del 10% sul tasso di tariffa per ogni riduzione del 5% dello scoperto di tariffa**; tale scelta non è vincolata alla deroga di Direzione, ma può essere effettuata in autonomia direttamente dall'Agenzia secondo quanto previsto dalla tabella seguente.

Per modificare i minimi previsti dalla tariffa, occorre il **benestare della Direzione**.

Relativamente alle zone territoriali 1 - 2 - 3 è inoltre possibile abrogare lo scoperto e il minimo previsti in polizza, con un **aumento del 40% per le auto a rischio** ovvero con un **aumento del 30% per le auto normali**.

In polizza deve essere richiamata la Condizione Particolare 7) "Abrogazione dello scoperto e relativo minimo".

Zona Furto	Tipo Auto	AUTO ALTO RISCHIO		AUTO NORMALI	
		Scoperto e minimo	Tasso	Scoperto e minimo	Tasso
Zone 1 2 3	fino a 16 CV	20% col minimo € 150, ⁰⁰	Tasso di Tariffa	15% col minimo € 150, ⁰⁰	Tasso di Tariffa
		15% col minimo € 150, ⁰⁰	+ 10%	10% col minimo € 150, ⁰⁰	+ 10%
		10% col minimo € 150, ⁰⁰	+ 20%	5% col minimo € 150, ⁰⁰	+ 20%
		5% col minimo € 150, ⁰⁰	+ 30%	Senza scoperto e minimo	+ 30%
		Senza scoperto e minimo	+ 40%		
	oltre i 16 CV	20% col minimo € 300, ⁰⁰	Tasso di Tariffa	15% col minimo € 300, ⁰⁰	Tasso di Tariffa
		15% col minimo € 300, ⁰⁰	+ 10%	10% col minimo € 300, ⁰⁰	+ 10%
		10% col minimo € 300, ⁰⁰	+ 20%	5% col minimo € 300, ⁰⁰	+ 20%
		5% col minimo € 300, ⁰⁰	+ 30%	Senza scoperto e minimo	+ 30%
		Senza scoperto e minimo	+ 40%		
Zone 4 5	fino a 16 CV	15% col minimo € 150, ⁰⁰	Tasso di Tariffa	10% col minimo € 150, ⁰⁰	Tasso di Tariffa
		Senza scoperto e minimo	+ 20%	Senza scoperto e minimo	+ 10%
	oltre i 16 CV	15% col minimo € 300, ⁰⁰	Tasso di Tariffa	10% col minimo € 300, ⁰⁰	Tasso di Tariffa
		Senza scoperto e minimo	+ 20%	Senza scoperto e minimo	+ 10%
Zone 6 7 8 9	fino a 16 CV	10% col minimo € 150, ⁰⁰	Tasso di Tariffa	Senza scoperto e minimo	Tasso di Tariffa
		Senza scoperto e minimo	+ 20%		
	oltre i 16 CV	10% col minimo € 300, ⁰⁰	Tasso di Tariffa	Senza scoperto e minimo	Tasso di Tariffa
		Senza scoperto e minimo	+ 20%		

20. Prevenzioni Furto (solo per autovetture)

Gli sconti applicabili per esistenza di "Prevenzioni Furto" possono essere cumulati fino ad un massimo del 25% ad esclusione dell'antifurto satellitare ed applicabili al premio furto in misura globale.

- 1) **Antifurto immobilizzatore** (ad autoinserimento): **10% di sconto**. In polizza deve essere richiamata la Condizione Particolare 1) "Antifurto Immobilizzatore".
- 2) **Antifurto elettronico o meccanico: 5% di sconto** per antifurto tradizionale (ove previsti sistemi con chiave, questa va consegnata con la denuncia). In polizza deve essere richiamata la Condizione Particolare 2) "Antifurto elettronico o meccanico".
- 3) **Marchiatura permanente: 5% di sconto** per marchiatura permanente (Identicar, Securmark, ecc.). In polizza deve essere richiamata la Condizione Particolare 3) "Marchiatura permanente".
- 4) **Veicolo abitualmente ricoverato: 10% di sconto** per ricovero in garage, box, luogo chiuso o area cintata e chiusa (prova del ricovero abituale). In polizza deve essere richiamata la Condizione Particolare 4) "Veicolo abitualmente ricoverato".
- 5) **Autovettura nuova da sottoporre a marchiatura: nessuno sconto.**
- 6) **Antifurto satellitare 50% di sconto.** Lo sconto deve intendersi omnicomprensivo di tutti gli altri sconti sopra menzionati. In polizza deve essere richiamata la Condizione Particolare 1a) "Antifurto satellitare".

L'antifurto satellitare è un sistema che, in caso di furto, tramite un'apposita centrale operativa con la quale esiste regolare contratto di telesorveglianza permette di localizzare (salvo forza maggiore) il veicolo rubato individuando tramite la tecnologia GPS l'esatta posizione del veicolo.

Alcuni antifurto satellitari segnalano automaticamente il furto o il tentato furto, inoltre alcuni dispositivi permettono alla centrale di telesorveglianza di agire a distanza su alcuni sistemi del veicolo (es. blocco carburante, ecc.).

21. Condizione Particolare 8) Assicurazione valore a nuovo con premio decrescente (solo per autovetture adibite ad uso privato o promiscuo)

Per prestare l'assicurazione con il valore a nuovo, deve essere richiamata la Condizione Particolare 8) "Assicurazione valore a nuovo con premi incendio e furto decrescenti" e la somma assicurata deve corrispondere al prezzo di listino, come indicato al punto 13 delle norme (altrimenti in caso di sinistro verrà applicata la proporzionale).

Per la determinazione del danno si veda il punto 2) Valore a nuovo dell'Art. 33 - "Determinazione dell'ammontare del danno" delle Norme che regolano l'assicurazione (in breve: sinistri parziali senza degrado d'uso; sinistri totali senza degrado d'uso per i primi 6 mesi dall'immatricolazione del veicolo).

L'assicurazione valore a nuovo di norma deve essere concessa per veicoli nuovi o di recente produzione (di prima immatricolazione o fino a 3 anni di età); l'assunzione con il valore a nuovo di veicoli con più di 3 anni di vetustà necessita del benestare della Direzione.

L'assicurazione valore a nuovo prevede, nelle annualità successive a quella di stipulazione del contratto a condizione che sia rimasto invariato nella forma originaria, una riduzione automatica dei premi incendio e furto e della percentuale di scoperto eventualmente previsto in polizza in conformità alla seguente tabella:

Vetustà del veicolo	Coefficiente di premio	Adeguamento dello scoperto eventualmente previsto in polizza per il Furto		
Entro 6 mesi	100	20 %	15 %	10 %
oltre 6 mesi fino a 18 mesi	80	15 %	10 %	5 %
oltre 18 mesi fino a 30 mesi	70	10 %	5 %	-
oltre 30 mesi fino a 42 mesi	65	5 %	-	-
oltre 42 mesi fino a 54 mesi	60	-	-	-
oltre 54 mesi	55	-	-	-

Per semplificare la gestione, l'evoluzione dei premi incendio e furto scatta alla ricorrenza annuale coincidente o successiva alla data di 1° immatricolazione del veicolo assicurato. Pertanto, in caso di contratto di rateo più anno, l'evoluzione non potrà scattare alla scadenza del rateo anche se questo ha durata superiore ai 6 mesi.

Incendio e Furto

In caso di sinistro la percentuale di scoperto Furto risulterà dall'evoluzione di quello indicato in polizza, tenuto conto della vetustà del veicolo al momento del sinistro.

22. Tassi Incendio e Furto altri veicoli

Per **autocaravans, autocase, roulotte** il premio incendio è comprensivo della estensione della garanzia **all'esplosione di altri serbatoi**.

In polizza deve essere richiamata la Condizione Particolare 5) "Estensione della garanzia incendio all'esplosione di altri serbatoi".

Gli scoperti della garanzia furto sono differenziati per tipo di veicolo con il minimo, per ogni sinistro, di:

- € 150,⁰⁰ per motoveicoli e ciclomotori;
- € 300,⁰⁰ per autocarri;
- € 300,⁰⁰ per i rimorchi;
- € 300,⁰⁰ per altri veicoli non precedentemente indicati.

Per i veicoli diversi dalle autovetture, ove ammesso assumere i rischi senza scoperto, si applicano i tassi previsti dall'apposita colonna, in polizza deve essere richiamata la Condizione Particolare 7).

L'eventuale sconto per **antifurto satellitare è riservato alla Direzione**.

TABELLA TASSI INCENDIO E FURTO PER MOTOVEICOLI E CICLOMOTORI

TIPO DEL VEICOLO	INCENDIO tasso ‰	FURTO con scoperto 25 % tasso ‰
Motocicli e motocarrozze ad uso privato Triciclo trasporto persone	3	42
Ciclomotori ad uso privato non adibiti a trasporto cose Quadriciclo leggero		
Province di: AV - BA - BR - CE - CT - FG - LE - NA - PA - Roma (RM) - SCV - SA - TA	3	R.D.
Province di: AG - BO - BN - BS - CA - CB - CL - CN - CO - CS - CZ - EN - FR - GE - KR - LC - LO - LT - ME - MI - MT - PE - PZ - RC - RG - RI - SO - SR - TE - TO - TP - VA - VV	3	72
Restanti province	3	47
Legenda: N.A. = <i>Rischio non assumibile</i> R.D. = <i>Riservato Direzione</i>		

Per i **tricicli ed i quadricicli** in quanto assimilabili ai ciclomotori o ai motocicli (vedi norma 62 del settore Responsabilità Civile) si applicano le disposizioni relative.

Per le **motoslitte** la copertura incendio e furto **è riservata alla Direzione**.

TABELLA TASSI INCENDIO E FURTO PER VEICOLI DIVERSI DALLE AUTOVETTURE ED AUTOPROMISCUO

TIPO DEL VEICOLO	INCENDIO tasso ‰	FURTO	
		con scoperto 10% tasso ‰	senza scoperto tasso ‰
Autotassametri, auto da noleggio con conducente	3	17	R.D.
Rimorchi d'autovettura (carrelli tenda, porta imbarcazione e simili)	4	5	R.D.
Autobus, filobus, rimorchi	4	3	R.D.
Autocarri, motocarri, altri veicoli trasporto cose Quadriciclo trasporto cose o promiscuo			
1) merci non pericolose:			
• fino a 35 q.li	4	5	8
• oltre 35 q.li	5	3	4
• rimorchi	4	4	5
2) trasporto liquidi o gas infiammabili o esplodenti:			
• fino a 35 q.li	13	6	9
• oltre 35 q.li	13	4	6
• rimorchi	10	4	6
3) trasporto materie esplosive	R.D.	R.D.	R.D.
Ciclomotori trasporto cose	3	42	N.A.
Autocase, campers, autocaravan, roulotte (compresa Cond. Part. 5 - Estensione della garanzia incendio all'esplosione di altri serbatoi)	3	6	R.D.
Autoveicoli ad uso speciale	4	6	R.D.
Macchine operatrici e carrelli	3	5	R.D.
Macchine agricole	3	7	N.A.
Legenda: N.A. = <i>Rischio non assumibile</i> R.D. = <i>Riservato Direzione</i>			

Per le **le autovetture da noleggio senza conducente** la copertura incendio e furto è riservata alla Direzione.

23. Tassi Incendio e Furto Natanti

Di norma il natante si intende assicurato al completo degli optionals previsti dalla casa costruttrice nonché delle eventuali apparecchiature di bordo stabilmente installate sullo stesso (non sono quindi assicurabili le apparecchiature estraibili e/o altri impianti mobili).

Si ricorda che in caso di sinistro l'Assicurato dovrà fornire prove documentali dell'esistenza e delle caratteristiche degli optionals, delle eventuali apparecchiature di bordo e degli audiovisivi (fatture, ricevute fiscali, ordini di acquisto, ecc.).

Tipo natante ad uso privato o diporto	Limite assuntivo
Entrobordo	€ 31.000, ⁰⁰
Fuoribordo, gommoni e battelli pneumatici	R.D.

Per assicurare natanti con somme superiori ai limiti assuntivi occorre il **benestare della Direzione**.

Per i natanti l'assicurazione è sempre stipulata nella forma a **Valore commerciale**, la somma complessivamente assicurata deve essere sempre arrotondata alle decine di euro.

Per assicurare gli **optionals** e/o le eventuali **apparecchiature di bordo** non facenti parte della dotazione base del natante (es. ecoscandaglio, radar, ecc.), occorre comprenderne il valore nella somma complessivamente assicurata.

L'assicurazione delle apparecchiature di bordo è prestata fino a concorrenza del 5% del valore del natante al momento del sinistro con il massimo di € 1.100,⁰⁰. Si intendono in ogni caso escluse dalla somma assicurata le spese di installazione.

Per assicurare gli **audiovisivi** occorre indicare "SI" nell'apposita casella Audio-Video e comprenderne il valore nell'ambito della somma complessivamente assicurata. In tal caso si intenderà operante la Condizione Particolare 6) "Estensione della garanzia agli audiovisivi". Gli audiovisivi sono indennizzabili fino a concorrenza del 5% del valore del natante al momento del sinistro con il massimo di € 1.100,⁰⁰.

L'eventuale **battello di salvataggio** è assicurabile unitamente all'imbarcazione principale purché sia munito di segno permanente che contraddistingua la sua pertinenza all'imbarcazione principale. L'assicurazione del battello di salvataggio è prestata fino a concorrenza del 5% del valore del natante principale al momento del sinistro con il massimo di € 1.100,⁰⁰. Nel caso in cui il battello di salvataggio sia di valore superiore a € 1.100,⁰⁰ si deve stipulare una polizza separata.

La garanzia furto e rapina è prestata con uno scoperto del 10% con il minimo, per ogni sinistro, di:

- € 250,⁰⁰ per i natanti con somma assicurata fino a € 26.000,⁰⁰;
- € 500,⁰⁰ per i natanti con somma assicurata oltre € 26.000,⁰⁰.

Lo scoperto è elevato al 25% in caso di furto totale del natante avvenuto quando lo stesso sia alla fonda, cioè in giacenza in acque marine al di fuori di un porto, senza persone a bordo.

TABELLA TASSI INCENDIO E FURTO PER I NATANTI

TIPO NATANTE	INCENDIO tasso ‰	FURTO	
		con scoperto 10% tasso ‰	senza scoperto tasso ‰
Natanti ad uso privato:			
1. Entrobordo	5	15	R.D.
2. fuoribordo, gommoni e battelli pneumatici	5	R.D.	N.A.
Natanti adibiti a servizio pubblico	R.D.	R.D.	N.A.
<i>Legenda: N.A. = Rischio non assumibile R.D. = Riservato Direzione</i>			

24. Condizioni Particolari Rischi Diversi Natanti

A pacchetto con **aumento 20% dei premi Incendio e Furto**, è possibile concedere le seguenti Condizioni Particolari Rischi Diversi Natanti (previste dalle C.G.A. natanti):

- 1) Garanzia contrassegno
- 2) Estensione delle garanzie Incendio e Furto ai trasferimenti terrestri.
- 3) Estensione delle garanzie Incendio e Furto al periodo di rimessaggio.
- 4) Estensione delle garanzie Incendio e Furto al periodo di disarmo in porti o cantieri.
- 5) Ricorso terzi da incendio, esplosione e scoppio.

GUASTI ACCIDENTALI

25. Rischi assicurabili e forme di garanzia (Collisione e Kasco) - Scoperto

La copertura può essere prestata limitatamente alle autovetture ad uso privato ed agli autoveicoli ad uso promiscuo e solo in presenza di coperture R.C., Incendio e Furto.

Sono previste due forme di garanzia, una limitata ed una completa:

- COLLISIONE (collisione accidentale, con veicoli od animali appartenenti a persone identificate ovvero con persone identificate);
- KASCO (collisione, urto, uscita di strada e ribaltamento): Tipo A e Tipo B

Per le autovetture ad uso privato e gli autoveicoli ad uso promiscuo, sia per la garanzia Collisione che per quella Kasco, è previsto uno **scoperto del 10%** con i seguenti minimi (già indicati nelle C.G.A. all'Art. 27 delle Norme che regolano l'assicurazione):

Tipo A

- € 250,⁰⁰ per autovetture o autoveicoli per trasporto promiscuo fino a 16 CV fiscali (con cilindrata fino a 1505,8 cc);
- € 500,⁰⁰ per autovetture o autoveicoli per trasporto promiscuo oltre 16 CV fiscali (con cilindrata oltre 1505,8 cc);
- € 1.550,⁰⁰ per altri veicoli non precedentemente indicati.

Tipo B

- € 1.600,⁰⁰ per autovetture di qualsiasi potenza.

In caso di sinistro con conducente in stato di ebbrezza le franchigie sopra indicate si intendono raddoppiate.

26. Condizioni di accesso - Età del veicolo - Precedenti assicurativi

Età del veicolo:

- 1) massimo 2 anni dalla data di prima immatricolazione per la garanzia KASCO;
 - 2) massimo 5 anni dalla data di prima immatricolazione per la garanzia COLLISIONE.;
- oltre tali età l'assunzione del rischio è soggetta al benestare della Direzione.

Precedenti assicurativi:

Alla stipula del contratto la classe di merito deve essere:

- 14^a se si tratta di prima immatricolazione o voltura al P.R.A.;
- inferiore alla 14^a negli altri casi.

27. Premio Guasti Accidentali

Il premio della garanzia Guasti Accidentali è calcolato in % sulla tariffa R.C.A. applicata all'autovettura, comprese le personalizzazioni (tranne il coefficiente relativo al massimale R.C.A. che viene equiparato a quello minimo di Legge), in conformità alla seguente tabella:

SOMMA ASSICURATA	PERCENTUALE SUL PREMIO R.C.A.		
	COLLISIONE	KASCO Tipo A)	KASCO Tipo B)
Fino a € 8.000, ⁰⁰	40	60	35
Oltre € 8.000, ⁰⁰ fino a € 11.000, ⁰⁰	45	70	40
Oltre € 11.000, ⁰⁰ fino a € 13.000, ⁰⁰	50	80	45
Oltre € 13.000, ⁰⁰ fino a € 16.000, ⁰⁰	55	85	50
Oltre € 16.000, ⁰⁰ fino a € 21.000, ⁰⁰	60	90	55
Oltre € 21.000, ⁰⁰ fino a € 26.000, ⁰⁰	65	100	60
Oltre € 26.000, ⁰⁰ fino a € 34.000, ⁰⁰	75	115	70
Oltre € 34.000, ⁰⁰ fino a € 42.000, ⁰⁰	85	130	75
Oltre € 42.000, ⁰⁰ fino a € 80.000, ⁰⁰	100	150	90
oltre € 80.000, ⁰⁰	R.D.	R.D.	R.D.
Legenda: N.A. = Rischio non assumibile R.D. = Riservato Direzione			

I sinistri saranno liquidati con il valore a nuovo o con il valore commerciale secondo la forma di assicurazione prescelta in polizza.

Avvertenza: per le annualità successive il premio seguirà l'evoluzione del premio R.C.A., ferma la percentuale originaria (con i conseguenti aumenti o riduzioni in base ai sinistri R.C.A. verificatisi nel periodo di osservazione, oltre che in base alle altre eventuali variazioni del premio R.C.A.).

In polizza deve essere richiamata la Condizione Particolare 9) "Evoluzione automatica del premio Guasti Accidentali".

ASSICURAZIONI SPECIALI

28. Garanzie, premi e combinazioni assicurabili

Elenco garanzie previste dalle Assicurazioni Speciali

- a) Ricorso terzi da incendio, esplosione o scoppio
- b) Neo patentati in attesa di rilascio patente
- c) Danni causati dal trasporto di vittime della circolazione
- d) Trasporto in ambulanza
- e) Rinuncia alla rivalsa per fatto di figli minori
- f) Rimborso delle spese conseguenti a perdita delle chiavi del veicolo
- i) Rimborso delle spese per ripristino air-bag in caso di apertura accidentale
- l) Danni conseguenti a furto di cose non assicurate
- m) Spese di parcheggio del veicolo disposto dalle Autorità
- o) Rimborso spese per il rilascio di documenti in caso di furto totale
- p) Spese di dissequestro
- q) Rimborso delle spese per noleggio di autoveicolo sostitutivo
- r) Rottura dei cristalli
- s) Danni conseguenti ad eventi naturali, sociopolitici ed atti vandalici
- t) Danni ai bagagli
- u) Danni indiretti

PREMI E COMBINAZIONI ASSICURABILI

GRUPPO 1 (vendibile solo per i settori I, II, III, IV, VI e VII). Comprende le garanzie contraddistinte dalle lettere: a), b), e), r).

Premio imponibile € 20,00 per autovetture (settore I e II) fino a 20 CV

Premio imponibile € 30,00 per autovetture (settore I e II) oltre i 20 CV

Premio imponibile € 30,00 per autocarri fino a 35 q.li (settore IV) se in abbinamento alla sola garanzia R.C.A.

Tasso imponibile 2 ‰ sul valore assicurato per autocarri oltre 35 q.li (settore IV) e per tutti gli altri settori e solo in abbinamento alla garanzia Furto.

GRUPPO 2 (Non vendibile da solo). Comprende la garanzia contraddistinta dalla lettera: s).

Tasso imponibile 3 ‰ sul valore assicurato. Vendibilità solo in abbinamento al Gruppo 1 sempre che in presenza della garanzia furto: in tal caso diventa Gruppo 5 per le autovetture (settori I e II) e Gruppo 6 per gli autocarri (settore IV).

GRUPPO 3 (vendibile solo per i settori I e II)

Comprende le garanzie contraddistinte dalle lettere: a), b), c), d), e), f), i), l), m), n), o), p), q), t), u).

Premio estensione gratuita in abbinamento alla garanzia Furto.

GRUPPO 4 (vendibile solo per i settori I e II). Comprende le garanzie di cui al Gruppo 1 e Gruppo 3.

Premio imponibile € 20,00 per autovetture (settore I e II) fino a 20 CV

Premio imponibile € 30,00 per autovetture (settore I e II) oltre i 20 CV

Vendibilità solo in presenza della garanzia RCA e almeno Furto.

GRUPPO 5 (vendibile solo per i settori I e II). Comprende le garanzie di cui al Gruppo 1, Gruppo 2 e Gruppo 3.

Premio imponibile € 20,00 + tasso 3 ‰ sul valore assicurato per autovetture (settore I e II) fino a 20 CV

Premio imponibile € 30,00 + tasso 3 ‰ sul valore assicurato per autovetture (settore I e II) oltre i 20 CV

Vendibilità solo in presenza della garanzia RCA e almeno Furto.

GRUPPO 6 (vendibile solo per il settore IV). Comprende le garanzie di cui al Gruppo 1 e Gruppo 2.

Tasso imponibile 5 ‰ sul valore assicurato per veicoli trasporto cose e/o veicoli speciali previsti dal Settore IV.

Vendibilità solo in presenza della garanzia RCA e almeno Furto.

PRESTAZIONI DI ASSISTENZA (AXA Assistance)

29. Prestazioni e premi

Premio imponibile € 20,00 per autovetture o per altri veicoli ammessi come previsto dall'Art. 41 - "Validità delle prestazioni" delle C.G.A.

Sono previste le seguenti prestazioni di assistenza:

Consult service

- a) Recupero veicolo;
- b) Soccorso stradale in Italia ed all'estero;
- c) Anticipo spese per la riparazione del veicolo all'estero;
- d) Invio pezzi di ricambio all'estero;
- e) Spese di soggiorno;
- f) Rimpatrio del veicolo dall'estero;
- g) Abbandono legale del veicolo all'estero;
- h) Rientro o prosecuzione del viaggio;
- i) Auto in sostituzione;
- l) Autista sostitutivo;
- m) Recupero del veicolo dopo le riparazioni;
- n) Recupero del veicolo ritrovato dopo il furto;
- o) Anticipo cauzione civile e penale;
- p) Gestione dei controlli periodici;
- q) Assistenza legale;
- r) Dissequestro veicolo.

Le prestazioni di assistenza per veicoli non previsti dall'Art. 41 - "Validità delle prestazioni" delle C.G.A. (es. ciclomotori, quadricicli leggeri, ecc.) è soggetta a **benessere della Direzione ed alla approvazione di Inter Partner Assistance**.

TUTELA GIUDIZIARIA**30. Prestazioni e premi**

Massimale assicurato **€ 5.200,⁰⁰** per sinistro.

La garanzia TUTELA GIUDIZIARIA è prestabile ai seguenti veicoli:

Tipo veicolo	Premio Imponibile
Ciclomotori Ciclomotori trasporto cose Motocicli fino a 125 c.c. Macchine operatrici Macchine agricole Rimorchi rischio statico	€ 18,⁰⁰
Autovetture Autotassametri Autobus fino a 40 posti Autocarri fino a 35 q.li Motocarri Autoveicoli uso speciale Motoveicoli uso speciale Motocicli oltre 125 c.c.	€ 28,⁰⁰
Autobus oltre 40 posti Autocarri da 35 a 70 q.li Targhe prova	€ 46,⁰⁰
Autobus uso pubblico urbano Autocarri oltre 70 q.li	€ 74,⁰⁰

La garanzia Tutela Giudiziaria per le autovetture a noleggio libero (senza conducente) è rischio Riservato Direzione.

Per il momento la garanzia Tutela Giudiziaria non è prevista per i natanti.

INFORTUNI CONDUCENTE
31. Prestazioni

La garanzia base è costituita dal caso Morte e dal caso Invalidità Permanente. Eventualmente è possibile assicurare, oltre al caso Morte e al caso Invalidità Permanente, anche la Diaria da ricovero.

32. Somme assicurabili e limiti assuntivi

Le somme assicurate per Morte ed Invalidità Permanente devono essere di pari entità (es. € 26.000,⁰⁰ per Morte e € 26.000,⁰⁰ per Invalidità Permanente).

La somma assicurata per la Diaria da ricovero deve essere arrotondata all'euro superiore (es. € 26,⁰⁰) e può essere prestata solo per autovetture ad uso privato ed autoveicoli ad uso promiscuo.

LIMITI ASSUNTIVI		
Garanzia	Autovetture ad uso privato ed Autoveicoli ad uso promiscuo	
<i>Morte</i>	€ 77.500, ⁰⁰	
<i>Invalidità Permanente</i>	€ 77.500, ⁰⁰	
<i>Diaria da ricovero</i>	€ 52, ⁰⁰	
Garanzia	Autocarri	Ciclomotori Motocicli Motocarri e ciclomotori trasporto cose
<i>Morte</i>	€ 77.500, ⁰⁰	€ 52.000, ⁰⁰
<i>Invalidità Permanente</i>	€ 77.500, ⁰⁰	€ 52.000, ⁰⁰
<i>Diaria da ricovero</i>	Non concedibile	Non concedibile

33. Premi

Per autovetture ad uso privato ed autoveicoli ad uso promiscuo:

Garanzia	Premi imponibili
<i>Morte ed Invalidità Permanente</i>	€ 1,2 per migliaia di euro assicurati*
<i>Diaria da ricovero</i>	€ 0,4 per ogni euro assicurato**

*Esempio: se si vuole assicurare il conducente complessivamente per € 26.000,⁰⁰ per Morte e € 26.000,⁰⁰ per Invalidità Permanente, si dovrà moltiplicare il premio di € 1,2 per il numero di migliaia di euro assicurati, cioè 26.000.

Il premio ammonterà così a € 31,20 (26 x 1,2 = € 31,20).

** Esempio: se si vuole assicurare il conducente per una Diaria da ricovero di € 35,00 si dovrà moltiplicare il premio di € 0,4 per 35,00 (0,4 x 35,00 = € 14).

La garanzia infortuni per gli **autotassametri è rischio riservato alla Direzione.**

Tipo veicolo	Premi imponibili Morte ed Invalidità Permanente
Motocicli Trasporto persone ad uso privato	€ 2,6 per migliaia di euro assicurati*
Ciclomotori Trasporto persone ad uso privato	€ 2,6 per migliaia di euro assicurati*
Motocarri di qualsiasi cilindrata	€ 2,7 per migliaia di euro assicurati*
Ciclomotori Trasporto cose	€ 2,7 per migliaia di euro assicurati*
Autocarri fino a 35 q.li di peso a pieno carico	€ 2,2 per migliaia di euro assicurati*
Autocarri oltre 35 q.li di peso a pieno carico	€ 3,9 per migliaia di euro assicurati*

Premio minimo annuo imponibile € 15,⁰⁰

SOSPENSIONE PATENTE

34. Prestazioni

La garanzia Sospensione Patente è legata al conducente del veicolo assicurato, e può essere prestata in due forme diverse con limite di 180 giorni per sinistro oppure con limite di 360 giorni per sinistro.

35. Rischi assicurabili e limiti assuntivi

La diaria massima assicurabile è di € 26,⁰⁰ per i motoveicoli e di € 78,⁰⁰ per tutti gli altri veicoli assicurabili.

La Società corrisponde l'indennità giornaliera indicata in polizza all'Assicurato conducente autorizzato del veicolo descritto in polizza, in caso di sospensione della patente di guida per veicoli a motore disposta ai sensi delle norme in vigore (artt. 222, 223 del Nuovo Codice della Strada - D.LGS. 30 aprile 1992, n. 285), in conseguenza diretta ed esclusiva di incidente da circolazione che abbia provocato morte o lesioni fisiche colpose obiettivamente constatabili ad una o più persone, sempreché l'Assicurato venga prosciolto od assolto da eventuale imputazione del reato di fuga o omissione di soccorso.

L'assicurazione pertanto non è operante qualora il provvedimento di sospensione è conseguenza diretta o indiretta di incidenti occorsi precedentemente alla data di effetto della polizza (es. sospensione patente conseguente alla somma di punti persi per altre precedenti infrazioni, ecc.).

Non sono assicurabili:

- autovetture a noleggio (con o senza conducente);
- autotassametri;
- motocicli trasporto persone ad uso diverso da privato;
- veicoli speciali di cui al settore VI della Responsabilità Civile;
- veicoli speciali di cui al settore IV alle norme 52) e 53) della Responsabilità Civile (rispettivamente Trattori stradali e veicoli attrezzati adibiti ad uso speciale, compresi quelli targati CRI).

36. Somme assicurabili e premi

Premi imponibili.

Sospensione Patente Diaria assicurata	Garanzia fino a 180 giorni	Garanzia fino a 360 giorni
€ 26, ⁰⁰	€ 28, ⁰⁰	€ 46, ⁰⁰
€ 31, ⁰⁰	€ 34, ⁰⁰	€ 57, ⁰⁰
€ 36, ⁰⁰	€ 39, ⁰⁰	€ 65, ⁰⁰
€ 41, ⁰⁰	€ 46, ⁰⁰	€ 72, ⁰⁰
€ 46, ⁰⁰	€ 52, ⁰⁰	€ 83, ⁰⁰
€ 52, ⁰⁰	€ 57, ⁰⁰	€ 93, ⁰⁰
€ 62, ⁰⁰	€ 67, ⁰⁰	€ 108, ⁰⁰
€ 78, ⁰⁰	€ 85, ⁰⁰	€ 134, ⁰⁰

Appendice - Elenco Sigle Province e Targhe Speciali

ELENCO SIGLE PROVINCE D'ITALIA

Sigla	Provincia	Sigla	Provincia	Sigla	Provincia
AG	Agrigento	FR	Frosinone	PZ	Potenza
AL	Alessandria	GE	Genova	PO	Prato
AN	Ancona	GO	Gorizia	RG	Ragusa
AO	Aosta	GR	Grosseto	RA	Ravenna
AQ	Aquila	IM	Imperia	RC	Reggio Calabria
AR	Arezzo	IS	Isernia	RE	Reggio Emilia
AP	Ascoli - Piceno	SP	La Spezia	RI	Rieti
AT	Asti	LT	Latina	RN	Rimini
AV	Avellino	LE	Lecce	Roma (RM)	Roma
BA	Bari	LC	Lecco	RO	Rovigo
BL	Belluno	LI	Livorno	SA	Salerno
BN	Benevento	LO	Lodi	SS	Sassari
BG	Bergamo	LU	Lucca	SV	Savona
BI	Biella	MC	Macerata	SI	Siena
BO	Bologna	MN	Mantova	SR	Siracusa
BZ	Bolzano	MS	Massa - Carrara	SO	Sondrio
BS	Brescia	MT	Matera	TA	Taranto
BR	Brindisi	ME	Messina	TE	Teramo
CA	Cagliari	MI	Milano	TR	Terni
CL	Caltanissetta	MO	Modena	TO	Torino
CB	Campobasso	NA	Napoli	TP	Trapani
CE	Caserta	NO	Novara	TN	Trento
CT	Catania	NU	Nuoro	TV	Treviso
CZ	Catanzaro	OR	Oristano	TS	Trieste
CH	Chieti	PD	Padova	UD	Udine
CO	Como	PA	Palermo	VA	Varese
CS	Cosenza	PR	Parma	VE	Venezia
CR	Cremona	PV	Pavia	VB	Verbania
KR	Crotone	PG	Perugia	VC	Vercelli
CN	Cuneo	PU (PS)	Pesaro - Urbino	VR	Verona
EN	Enna	PE	Pescara	VV	Vibo Valentia
FE	Ferrara	PC	Piacenza	VI	Vicenza
FI	Firenze	PI	Pisa	VT	Viterbo
FG	Foggia	PT	Pistoia	RSM - SM	San Marino
FC (FO)	Forlì - Cesena	PN	Pordenone	SCV	Stato Città del Vaticano
TARGHE SPECIALI CIVILI e MILITARI					
CRI	Croce Rossa Italiana <i>(rosso)</i>	SMOM	Sovrano Militare Ordine di Malta <i>(rosso)</i>	CC	Corpo Consolare <i>(blu)</i>
CD	Corpo Diplomatico <i>(blu)</i>	EE	Escursionisti Esteri (nero)	PROVA	Targa prova <i>(rosso oppure lettera P in verde o in nero)</i>
UN	United Nations - Veicoli Permanenti <i>(blu)</i>	UNP	United Nations - Veicoli Personale addetto <i>(blu)</i>	UNT	United Nations - Veicoli in Transito per l'Italia <i>(blu)</i>
FTASE	Forze Terrestri Alleate Sud Europa	AFI	Allied Forces Italy <i>(nero)</i>	Targhe provvisorie	es. L4 13114 - 60168 A6 nero 5 numeri + lettera identificante regione + 1 o 2 cifre Provincia
G. di F.	Guardia di Finanza	Polizia	Polizia	Polizia Pen.	Polizia Penitenziaria
CC	Carabinieri	EI	Esercito Italiano	CP	Capitaneria di Porto
MM	Marina Militare	AM	Aeronautica Militare	VF	Vigili del Fuoco
CF - CFS	Corpo Forestale	DPC	Dipartimento Protezione Civile	PC ZS	Protezione Civile Prov.le Bolzano (Zwischenschutz) <i>(rosso)</i>